Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 10 agosto 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 184 DEL 10 AGOSTO 1937-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **Comune di Dongo:** Obbligazioni 4,50 % sorteggiate il 15 luglio 1937-XV. — **Municipio di Napoli:** Buoni sorteggiati nella 57ª estrazione del 1° luglio 1937-XV. — **Comune di Milano:** Elenco delle cartelle sorteggiate nella 52ª estrazione del 10 luglio 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« S.A.C.R.A.S. » Società Anonima Compera Rivendita Amministrazione Stabili, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 luglio 1937-XV. — **Società anonima lanificio Sella e C., in Vallemosso:** Obbligazioni sorteggiate il 21 luglio 1937-XV. — **Società anonima Gio. Ansaldo e C. (in liquidazione), in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 38ª estrazione del 22 luglio 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Siciliana di elettricità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1937-XV. — **Società anonima dei pollivendoli in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 luglio 1937-XV. — **Banca d'Italia - Credito fondiario:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 2 agosto 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **Prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della società « Dante Alighieri »:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 65ª estrazione del 30 giugno 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 1318.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2509, che porta modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2509, che porta modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima, approvato con R. decreto 28 luglio 1932-X, n. 1365.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — LESSONA — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 giugno 1937-XV, n. 1319.
Conversione in legge del R. decreto-legge 18 novembre 1936-XV, n. 2302, contenente norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 novembre 1936-XV, n. 2302, contenente norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1937-XV, n. 1320.

Istituzione in Libia di un Ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comunicazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397, che approva le norme per la esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare il servizio della manutenzione delle strade di grande comunicazione della Libia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito, con sede in Tripoli, alle dipendenze del Governo della Libia, un Ufficio speciale della strada, a cui è affidato il compito di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di grande comunicazione della Libia, di cui all'annesso elenco, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e di quelle altre in costruzione o che potranno essere costruite, la cui gestione potrà essere affidata all'Ufficio stesso, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 2.

All'Ufficio speciale della strada spettano anche l'alta sorveglianza sulla circolazione stradale e la tutela delle strade ad esso affidate.

Art. 3.

Al personale necessario per il funzionamento del predetto Ufficio sarà provveduto ai sensi del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, istitutivo dei ruoli tecnici coloniali.

Art. 4.

Il Governatore generale della Libia, qualora il funzionamento dei servizi lo richieda, può istituire in altre località della Colonia sezioni distaccate dall'Ufficio speciale della strada, con personale tratto dall'Ufficio stesso.

Art. 5.

Alla sorveglianza delle strade affidate al predetto Ufficio si provvede con l'assegnazione di 350 cantonieri nazionali e di 450 cantonieri indigeni.

Il Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, stabilirà l'ordinamento di detto personale e la sua ripartizione per gradi.

Art. 6.

Alla ordinaria manutenzione delle strade della Libia si provvederà in economia e la spesa relativa graverà sugli appositi stanziamenti di bilancio.

Per la compilazione ed approvazione dei progetti e la esecuzione e collaudazione dei lavori, si applicheranno le norme che regolano la esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie. Le attribuzioni dell'ingegnere capo delle opere pubbliche sono demandate al capo dell'Ufficio speciale della strada.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 38. — MANCINI.

Elenco delle strade di grande comunicazione della Libia.

1. Strada litoranea dal confine tunisino per Zuara, a Tripoli, Misurata, Sirte, Agheila, Agedabia, Bengasi, Tocra, Barce, Uadi el Cuf, Bivio Cirene, Derna, Tobruk, Porto Bardia, Amseat, Confine egiziano, con diramazione da Bengasi (giro dei Fortini), a Benina;
2. Strada sud Gebelica della Libia Orientale da Barce a Teamir-Bivio Lambuda (innesto nella Litoranea);
3. Trasversale Bivio Faidia (innesto nella sud Gebelica) Cirene-Apollonia;
4. Strada Tripoli-Torhuna-Kussabat-Bivio Homs;
5. Strada Tripoli-Garian-Rumia-Giado-Nalut-Gadames, e in diramazione Rumia-Jefren;
6. Strada Azizia-Bir Ganem-Gasr El Hag-Giosc-Nalut, con diramazione per Jefren;
7. Strada Bivio Bu Zian-Garian-Mizda;
8. Strada Tarhuna-Beni Ulid-Scemek;
9. Strada Zliten-Beni Ulid.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1937-XV, n. 1321.

Composizione del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;

Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, costituito ai sensi dell'art. 18 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, è composto di undici membri.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, autorizzandosi il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 17. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1322.
Sistemazione in ruolo di taluni gruppi di personale insegnante assunto in servizio a titolo provvisorio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577;
Veduto il regolamento approvato con R. decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297;
Veduto il R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786;
Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Coloro che sono compresi in graduatorie, tuttora in vigore, di concorsi indetti da Comuni che avevano la gestione delle scuole elementari e seguono nelle graduatorie stesse coloro a cui fu esteso il diritto alla nomina a norma dell'art. 10 del R. decreto 17 marzo 1930-VIII, n. 727, modificato dall'art. 4 del R. decreto 25 giugno 1931-IX, n. 945, e dal R. decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 1607, possono, su loro domanda, da presentarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, essere assunti nei ruoli della 5ª categoria, senza limitazione di posti.

Possono altresì conseguire la nomina alla categoria corrispondente a quella del Comune che bandì il concorso. A tale scopo è ad essi riservato annualmente un decimo dei posti vacanti, alla data del 30 giugno, nella rispettiva categoria e Provincia.

Art. 2.

Coloro che alla data del 30 giugno 1937-XV abbiano compiuto un servizio complessivo, anche non continuativo, di cinque anni, come provvisori o supplenti nelle scuole elementari dello Stato, anche se alla data stessa non siano più in servizio, purchè abbiano prestato un servizio di qualunque durata nel biennio 1935-36 e 1936-37, possono partecipare, qualunque sia la loro età, a uno speciale concorso nazionale per titoli e per esame, che sarà bandito entro l'anno 1937, per la nomina a insegnante elementare straordinario nei ruoli della 5ª categoria.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, abbiano insegnato, almeno per due anni nel quinquennio, in scuole di categoria superiore alla 5ª, possono partecipare a speciali concorsi provinciali, per titoli e per esami, che saranno banditi entro l'anno 1937, dai Regi provveditori agli studi, per ciascuna delle categorie di scuole esistenti nella rispettiva circoscrizione.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno stabilite le modalità dell'esame e quelle per la presentazione e documentazione delle domande, per la nomina delle Commissioni giudicatrici, per la compilazione delle graduatorie e ogni altra disposizione per lo svolgimento dei concorsi.

Art. 3.

A coloro che saranno compresi nella graduatoria nazionale di cui all'articolo precedente per la nomina nei ruoli della 5ª categoria sarà riservato annualmente, fino ad esaurimento della graduatoria, un decimo dei posti vacanti complessivamente nei ruoli stessi alla data del 30 giugno.

Agli insegnanti che saranno compresi nelle graduatorie provinciali per la nomina nei ruoli di categoria superiore alla 5ª, sarà riservato annualmente, fino ad esaurimento delle graduatorie, un decimo dei posti vacanti nella rispettiva categoria in ciascuna provincia alla data del 30 giugno.

Gli insegnanti compresi in graduatorie di categorie superiori alla 5ª, per i quali non sia giunto il turno di nomina, potranno, su loro domanda, essere assunti nella 5ª categoria, nei limiti del decimo riservato alla categoria stessa, conservando il diritto alla nomina a categoria superiore.

In tal caso gli insegnanti compresi nelle graduatorie per categoria superiore alla 5ª, si alterneranno, nelle nomine per la 5ª categoria con gli insegnanti compresi nella graduatoria per tale categoria.

Art. 4.

Le nomine degli insegnanti contemplate negli articoli precedenti potranno essere disposte solo dopo che siano stati assunti nei ruoli coloro che abbiano titolo alla nomina alla data di pubblicazione del presente decreto e coloro che riusciranno vincitori nei concorsi che siano ancora in via di definizione alla data stessa.

Art. 5.

Coloro che, forniti del diploma di abilitazione didattica o di abilitazione al servizio di vigilanza, abbiano prestato cinque anni di lodevole servizio come incaricati della direzione di scuole rurali gestite da enti delegati, possono, entro un triennio dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, essere assunti nel ruolo dei direttori didattici, in seguito a concorso speciale con le modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro.

Per tali nomine è riservato non oltre un decimo dei posti vacanti al 1° gennaio di ciascun anno del triennio.

Art. 6.

A decorrere dal 16 settembre 1937, e non oltre il 16 settembre 1938, gli attuali incaricati fuori ruolo delle scuole ed istituti d'istruzione media tecnica, i quali, prima della entrata in vigore della legge 15 giugno 1931, n. 889, avessero conseguito nelle predette scuole titoli pari a quelli indicati nell'art. 37, lettere *b*) o *c*), della legge 8 aprile 1906, n. 142, saranno, su loro domanda, assunti in ruolo col grado di straordinario nelle cattedre che siano o che si renderanno vacanti nel periodo anzidetto, con le stesse norme che vennero applicate agli insegnanti di ruolo in base all'art. 72 della citata legge 15 giugno 1931, n. 889. La definitiva sistemazione sarà subordinata all'esito favorevole dell'ispezione a cui saranno sottoposti entro il primo anno.

I termini e i modi per la presentazione delle domande saranno stabiliti con decreto Ministeriale.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 32. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. **1323.**

Equiparazione dell'Istituto per sordomute « Palazzi Zavarise » di Fano alle scuole pubbliche elementari, ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che l'Istituto per sordomute « Palazzi Zavarise » di Fano si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto per sordomute « Palazzi Zavarise » di Fano è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico delle fanciulle sordomute e, come tale, riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola elementare per le medesime, in base all'annessa convenzione firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 39. — MANCINI.

CONVENZIONE.

Fra i sottoscritti comm. prof. Luigi Costanzo, Regio provveditore agli studi di Ancona, in rappresentanza del Ministero dell'educazione nazionale, e Suor Maria Alessandrina Bianchi, rappresentante dell'Istituto per sordomute « Palazzi Zavarise » di Fano, si è convenuto quanto segue:

1° L'Istituto per sordomute « Palazzi Zavarise » di Fano si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di 50 fanciulle sordomute in età dell'obbligo scolastico;

2° L'Istituto si obbliga ad impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento ed i programmi sull'istruzione dei sordomuti;

3° L'Istituto si obbliga di adibire all'insegnamento il numero delle maestre necessario in base al numero delle alunne ricoverate corrispondendo al personale lo stipendio legale;

4° Il Ministero dell'educazione nazionale riconosce l'Istituto per sordomute di Fano come pubblica scuola per sordomute ed affida ad esso a tutti gli effetti, l'istruzione e l'educazione delle fanciulle sordomute in esso accolte;

5° Il Ministero dell'educazione nazionale, allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di mantenimento, si obbliga ad un concorso di L. 12.000 annuo, da assoggettarsi alle due riduzioni del 12 per cento di cui ai Regi decreti 20 novembre 1931, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Il contributo governativo è corrisposto in rate semestrali posticipate.

La presente convenzione ha la durata di un quinquennio e s'intende confermata, qualora non sia denunziata da una delle parti, almeno sei mesi prima della scadenza.

La presente convenzione avrà vigore a decorrere dalla data del decreto Reale, con il quale l'Istituto viene riconosciuto come pubblica scuola per le sordomute.

Resta integra al Ministero la facoltà di denunzia, in ogni tempo, prevista dall'art. 44 del regolamento, approvato con R. decreto 2 luglio 1925, n. 1995.

Fano, addì 27 novembre 1935 - Anno XIV

Suor Maria Alessandrina Bianchi, superiora generale Istituto S. Famiglia e rappresentante dell'Istituto « Palazzi Zavarise ».

Luigi Costanzo, Regio provveditore agli studi, in rappresentanza dell'on. Ministero dell'educazione nazionale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

REGIO DECRETO 25 marzo 1937-XV, n. 1324.

Cancellazione dell'abitato di Casalincontrada, in provincia di Chieti, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il Nostro decreto 18 febbraio 1930, n. 168, col quale l'abitato di Casalincontrada, in provincia di Chieti, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);

Considerato che, in seguito alle effettuate opere di consolidamento, il movimento franoso, che già minacciava l'abitato suddetto, si è definitivamente arrestato, e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per l'esecuzione di altri lavori;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Casalincontrada, in provincia di Chieti, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 aprile 1937-XV, n. 1325.

Cancellazione dell'abitato di Città S. Angelo, in provincia di Pescara, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il Nostro decreto 12 febbraio 1931, n. 288, col quale l'abitato di Città S. Angelo, in provincia di Pescara, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);

Considerato che, in seguito alle effettuate opere di consolidamento, il movimento franoso, che già minacciava l'abitato suddetto, si è definitivamente arrestato, e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per l'esecuzione di altri lavori;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, col quale è conferita al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Città S. Angelo, in provincia di Pescara, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 14. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1326.

Procedura coattiva per la riscossione delle tasse sugli affari e di altri proventi in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 939, che approva le norme per l'esecuzione forzata nella Libia;

Ravvisata la necessità di provvedere per la Libia all'emanazione di norme speciali relative alla procedura coattiva per la riscossione delle tasse sugli affari e di altri tributi, delle entrate del demanio pubblico e di quello patrimoniale nonchè dei proventi dei pubblici servizi dello Stato e di altri Enti pubblici, quando per tali riscossioni non siano previste diverse forme di procedura coattiva;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione delle entrate del demanio pubblico e di quello patrimoniale, dei proventi di pubblici servizi, lo Stato e gli Enti pubblici in Libia possono avvalersi della procedura coattiva di cui agli articoli seguenti.

Con lo stesso procedimento possono essere riscossi coattivamente le tasse sugli affari ed i tributi spettanti ai predetti Enti, per i quali non siano previste diverse forme di riscossione coattiva.

La stessa procedura può essere seguita quando gli Enti predetti agiscano in base ad una sentenza esecutiva.

Parimenti il procedimento di cui sopra è applicabile alla rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali.

L'Ente creditore può avvalersi di tale procedimento sia in confronto del ricoverato, e, in caso di sua morte, degli eredi legittimi o testamentari, sia in confronto delle persone civilmente responsabili delle ferite e delle malattie che resero necessaria l'assistenza nell'ospedale o nel manicomio.

Art. 2.

Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio dell'Ente creditore, di pagare, entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal presidente del Tribunale o dal giudice della Sezione di tribunale o dal presidente della Giudicatura nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata, nella forma della citazione, da un ufficiale giudiziario o da chi in sua vece può eseguire notificazione di atti in materia civile.

L'incaricato della notificazione deve restituire all'ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione.

Per la intimazione ai debitori di domicilio, residenza o dimora ignoti o residenti all'estero, tale notificazione sarà fatta secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile per le citazioni.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, il debitore può contro di essa proporre opposizione avanti l'Autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'ufficio creditore e che sia competente a norma del codice di procedura civile e dell'ordinamento giudiziario per la Libia.

L'opposizione avverso l'ingiunzione per pagamento di tributi, assistiti dal privilegio del previo pagamento non è ricevibile se non sia effettuato il versamento dei tributi con quietanza rilasciata nei modi prescritti.

Negli altri casi l'Autorità adìta ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo, sentito l'Ente che procede alla riscossione.

Trattandosi però di tasse sugli affari l'opposizione è ammessa, previo pagamento delle tasse stesse, nei casi previsti nei relativi ordinamenti soltanto per vizi di procedura.

Art. 4.

Trascorso inutilmente il termine fissato dall'art. 2 per il pagamento, o respinta l'opposizione, nei casi in cui fosse stata ordinata la sospensione del procedimento coattivo a tenore dell'articolo 3, l'Ente creditore procede, nei termini di legge, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, al pignoramento dei beni mobili del debitore.

Chiunque pretenda avere la proprietà o altro diritto sopra tutti o parte dei mobili pignorati può, citando l'Ente creditore davanti al magistrato che deve provvedere per la vendita, opporsi alla medesima e proporre istanza per separazione dei beni, purchè detta istanza sia fondata su prova scritta di data certa. Dall'esercizio di tale facoltà sono però esclusi i membri della famiglia, i parenti ed affini del debitore sino al terzo grado, limitatamente ai mobili esistenti nella di lui casa di abitazione e sempre che non si tratti di mobili dotali.

Art. 5.

Per l'ulteriore corso dell'esecuzione mobiliare si osservano le norme comuni vigenti in Libia.

L'Ente creditore potrà avvalersi del procedimento di esecuzione immobiliare, seguendo le norme vigenti in Libia per tale esecuzione, escluso l'obbligo della notificazione del titolo esecutivo di cui all'art. 562 del codice di procedura civile.

Art. 6.

Salvo la omissione del precetto, nulla è innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi e all'assegnazione dei crediti in pagamento.

Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al debitore si effettua dall'ufficiale giudiziario mediante la consegna allo affittuario od inquilino di un ordine di pagamento all'Ente creditore, invece che al locatore, del fitto o della pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'Ente medesimo.

Art. 7.

Ove siano stati pignorati pigioni e fitti scaduti, l'affittuario, o l'inquilino, dovrà pagare, sino a concorrenza del suo debito, il credito pel quale si è proceduto, oltre gli accessori e le spese, nel termine di dieci giorni dal seguito pignoramento.

Se le pigioni o i fitti non sono ancora scaduti, il pagamento sarà effettuato nei termini di rispettiva scadenza.

Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità delle consuetudini e provate nei modi di legge.

Art. 8.

L'Ente creditore, pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dall'inquilino pel fitto o per la pigione, può esercitare tutti i diritti spettanti al suo debitore.

Art. 9.

Per la effettuata notificazione della ingiunzione e per gli atti compiuti nel procedimento di esecuzione mobiliare spetta agli ufficiali, di cui al secondo comma dell'art. 2, la metà degli ordinari diritti.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore in Libia il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Libia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 25. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 giugno 1937-XV, n. 1327.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze di S. Giuseppe, con sede in Roma.

N. 1327. R. decreto 17 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze di San Giuseppe, con sede in Roma, via Giannino Ancillotti, n. 6.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 1328.

Modificazione dello statuto della « Fondazione del Littorio » presso la Regia università di Siena.

N. 1328. R. decreto 25 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato lo statuto della « Fondazione del Littorio » presso la Regia università di Siena.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 1329.

Denominazione della Società romana di antropologia, con sede in Roma, di « Istituto italiano di antropologia ».

N. 1329. R. decreto 25 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Società romana di antropologia, con sede in Roma, assume la denominazione di « Istituto italiano di antropologia », e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 1330.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico inferiore di Viadana.

N. 1330. R. decreto 25 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico inferiore di Viadana e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 1331.

Autorizzazione al Regio istituto tecnico industriale di Pisa ad accettare una donazione.

N. 1331. R. decreto 25 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico industriale di Pisa viene autorizzato ad accettare la somma di L. 10.100 (diecimilacento) nominali di Rendita 5 %, raccolta da amici e familiari del prof. Alberto Olivetti, per l'istituzione di una fondazione a lui intestata, e viene approvato lo statuto della « Fondazione Alberto Olivetti ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1332.

Autorizzazione alla Regia università di Pavia ad accettare una donazione per l'istituzione del « Premio Torquato Taramelli ».

N. 1332. R. decreto 1° luglio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Pavia viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 16.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposta in suo favore dal Comitato per le onoranze al prof. Torquato Taramelli, per l'istituzione di un premio da intitolarsi « Premio Torquato Taramelli ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1937 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1937-XV.

Descrizione tecnica dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi per l'esercizio 1937-38.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1937, col quale è stata autorizzata l'emissione, per l'esercizio finanziario 1937-1938, dei buoni del Tesoro ordinari al portatore e nominativi, distinti in nove serie, contrassegnate colle lettere dell'alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, I, del rispettivo importo di L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000, con riserva di stabilire le caratteristiche dei titoli in parola;

Determina:

Art. 1.

I buoni del Tesoro ordinari al portatore per l'esercizio 1937-1938, sono stampati: le prime tre serie A, B, C, su carta bianca e le serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina portante una filigrana a chiaro scuro formata da una cornice con motivi ondulati che racchiude la leggenda - Regno d'Italia - Ministero delle finanze - e dei motivi ornamentali. Al centro in basso, in un rettangolo ad angoli smussati, è una effigie raffigurante l'Italia turrita e loricata.

I buoni sono emessi in nove tagli e cioè: da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000, distinti da una serie corrispondente alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I.

Sono stampati su un fondino a motivi ondulati incrociati con leggenda in chiaro - Ministero delle finanze - racchiusa ai lati da due fasci littori con la scure rivolta al centro, interrotto in alto a sinistra da uno spazio circolare in bianco per il bollo a secco formato dallo Stemma dello Stato con leggenda circolare - Regno d'Italia - e al centro in basso da un rettangolo ad angoli smussati con tratteggio ondulato orizzontale.

Il formato stampa del buono è rettangolare di mm. 220 per 122, con una cornicetta a motivi ornamentali dello spessore di mm. 13 per i tagli delle serie A, B, C, i quali sono stampati con sistema litografico; per quelli delle serie D, E, F, G, H, I, la misura del formato stampa è di mm. 220 per 118, con una cornicetta a motivi di linea bianca racchiusa da un'altra cornicetta lineare. I buoni di tali serie sono stampati in sistema calcografico su un fondino a stampa litografica; queste sei serie portano sulla parte di cornice in alto al centro il valore del buono in cifre controimpresse in colore rosso contrassegno.

Le cornici portano stampato sul fondino nel corpo del buono le seguenti leggende: Regno d'Italia, esercizio 1937-1938-XV XVI-E. F., Buono del Tesoro al portatore, la serie, la numerazione, il capitale in lettere, la data della scadenza del giorno di versamento, quale Regia tesoreria pagherà la somma, il capitale in cifre e in lettere, la data della scadenza; a destra, lo spazio circolare per il timbro dell'ufficio emittente, la firma del direttore generale del Tesoro - Grassi; la data dove il buono fu rilasciato, la data della valuta, la firma del controllore o del capo della sezione di Regia tesoreria, la somma versata, il saggio, il numero della quietanza, la firma del tesoriere o del cassiere di Tesoreria, la data di emissione, la numerazione e la serie ripetute.

A sinistra del buono vi è la matrice con le leggende: Matrice, Buono del Tesoro al portatore, esercizio 1937-1938, la numerazione, la serie, il valore del buono in lettere, in quale Regia tesoreria il capitale è stato versato e la data di versamento, la data della valuta e quella di scadenza, e presso quale Regia tesoreria il buono sarà pagato.

A destra del buono vi è la contromatrice con le leggende: Contromatrice, Buono del Tesoro al portatore, esercizio 1937-1938, la numerazione, la serie, il valore del buono in lettere, in quale Regia tesoreria il capitale è stato versato, la data di versamento, la valuta del giorno, la scadenza, presso quale Tesoreria il buono sarà pagato, la somma effettivamente versata, l'ammontare degli interessi scontati, la somma da pagare a scadenza. A destra delle leggende della matrice ed a sinistra della contromatrice vi è una identica souchè con leggenda - Direzione Generale del Tesoro - racchiusa in una cornicetta lineare. Le leggende e la souchè sono stampate sopra un fondino identico a quello del corpo del buono.

Le cornici, le leggende ed i fondini del buono, della matrice e contromatrice, delle serie A, B, C, sono stampate in colore verde. Le cornici, le leggende ed i fondini del buono, della matrice e contromatrice delle serie D, E, F, G, H, I, sono stampate in colore verde, le leggende delle matrici e contromatrici in colore nero tipograficamente.

La firma del direttore generale del Tesoro e le numerazioni sono stampate tipograficamente in colore nero.

Art. 2.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio 1937-1938, sono stampati: le prime tre serie A, B, C, su carta bianca e le serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina portanti una filigrana a chiaro scuro formata da una cornice con motivi ondulati che racchiude la leggenda - Regno d'Italia - Ministero delle finanze - e dei motivi ornamentali. Al centro in basso in un rettangolo ad angoli smussati e una effigie raffigurante l'Italia turrita e loricata.

I buoni sono emessi in nove tagli e cioè da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000, distinti da una serie corrispondente alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I.

Sono stampati su un fondino a motivi ondulati incrociati con leggenda in chiaro - Ministero delle finanze - racchiusa ai lati da due fasci littori con la scure rivolta al centro, interrotto in alto a sinistra da uno spazio circolare in bianco per il bollo a secco formato dallo Stemma dello Stato con leggenda circolare - Regno d'Italia - e al centro in basso da un rettangolo ad angoli smussati con tratteggio ondulato orizzontale.

Il formato stampa del buono è rettangolare di mm. 220 per 122, con una cornicetta a motivi ornamentali dello spessore di mm. 13 per i tagli delle serie A, B, C, i quali sono stampati con sistema litografico; per quelli delle serie D, E, F, G, H, I, la misura del formato stampa è di mm. 220 per 118, con una cornicetta a motivi di linea bianca racchiusa da un'altra cornicetta lineare. I buoni di tali serie sono stampati in sistema calcografico su un fondino a stampa litografica; queste sei serie portano sulla parte di cornice in alto al centro il valore del buono in cifre controimpresse in colore rosso contrassegno.

Le rispettive cornici portano stampate sopra il fondino nel corpo del buono le seguenti leggende: Regno d'Italia, Buono del Tesoro nominativo, il valore in lettere, il numero della quietanza di versamento, l'indicazione della Tesoreria di emissione, la data del versamento, la valuta del giorno, la serie, la numerazione, l'esercizio 1937-1938-XV-XVI-E. F., la data della scadenza mensile dal giorno di versamento, quale Regia tesoreria pagherà la somma, il capitale in cifre e in lettere, all'ordine di chi sarà pagata, la data di scadenza, il Direttore generale del Tesoro e la data di emissione.

A sinistra del buono vi è la matrice con le leggende: Matrice, Buono del Tesoro nominativo, esercizio 1937-1938, la numerazione, la serie, il valore del buono in lettere, in quale Tesoreria il capitale è stato versato, la data di versamento, la data della valuta, presso quale Tesoreria e all'ordine di chi sarà pagato, la data di scadenza e quella di emissione.

A destra del buono vi è la contromatrice con le leggende: Contromatrice, Buono del Tesoro nominativo, esercizio 1937-1938, la numerazione, la serie, il valore del buono in lettere, la somma effettivamente versata nella Regia tesoreria, la data di versamento, l'ammontare degli interessi scontati, l'indicazione della somma, la data della valuta, presso quale Tesoreria è pagabile, all'ordine di chi è stato emesso, la data di scadenza e quella di emissione. A destra delle leggende della matrice, ed a sinistra della contromatrice vi è una identica souchè con leggenda - Direzione Generale del Tesoro - racchiusa in una cornicetta lineare. Le leggende e la souchè sono stampate sopra un fondino identico a quello del corpo del buono.

Le cornici e le leggende ed i fondini del buono, della matrice e contromatrice delle serie A, B, C, sono stampati in colore verde.

Le cornici, le leggende ed i fondini del buono, della matrice e contromatrice delle serie D, E, F, G, H, I, sono stampati in colore verde, le leggende della matrice e contromatrice in colore nero tipograficamente.

Le numerazioni sono stampate in colore nero tipograficamente.

Art. 3.

I modelli dei titoli al portatore e nominativi dei buoni del Tesoro ordinari delle nove serie di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV.

Il Ministro: Di Revel.

(2750)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1937-XV.

Approvazione delle deliberazioni della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per l'applicazione per il 1937 di contributi suppletivi a carico degli iscritti alle Associazioni sindacali aderenti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 69 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, del regolamento dei contributi sindacali;

Viste le deliberazioni della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, relative all'applicazione a carico degli iscritti alle Associazioni sindacali aderenti del contributo facoltativo e del contributo speciale di L. 1 per l'acquisto di apparecchi radio ed abbonamenti a periodici di propaganda culturale;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e pertanto le quote per i contributi facoltativi e speciali a carico degli iscritti alle Associazioni aderenti alla predetta Confederazione per l'anno 1937-XV restano fissate nelle seguenti misure:

a) Contributo facoltativo per le provincie di:

Brescia, Salerno, Firenze e Torino: uomo L. 1, donna L. 1.

Vicenza: uomo L. 1.
Roma e Littoria: uomo L. 2, donna L. 1.
Padova e Milano: uomo L. 2, donna L. 2.
Foggia, Livorno e Treviso: uomo L. 2.
Siena: uomo L. 3.
Pavia: uomo L. 3, donna L. 3.
Piacenza: uomo L. 4, donna L. 1.
Rovigo, Verona e Reggio Emilia: uomo L. 4, donna L. 3.
Cremona: uomo L. 4, donna L. 4.
Mantova: uomo L. 4.
Modena: montagna uomo L. 4, donna L. 2; altre zone uomo L. 8, donna L. 5.
Novara e Venezia: uomo L. 5, donna L. 4.
Parma, Udine e Ravenna: uomo L. 6, donna L. 3.
Ferrara e Bologna: uomo L. 12, donna L. 8.
Lecce e Vercelli: donna L. 2.

b) Contributo speciale per l'acquisto di apparecchi radio e per abbonamenti ai periodici di propaganda culturale per tutti gli iscritti e per tutte le provincie L. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(2722)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1937-XV.
Divieto di caccia, fino a tutta l'annata venatoria 1937-1938, nella ex bandita del « Gran Bosco » in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udito il Comitato per la caccia;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano la protezione della selvaggina stanziale esistente nella ex bandita del « Gran Bosco »;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella ex bandita del « Gran Bosco » in provincia di Torino, delimitata dai seguenti:

Comuni di Salbertrando e di Ulzio dal colle Blegier al monte Blegier, di qui al colle del Lauson dal quale la linea di confine scende alle Margherie del Seu, di qui riprende la strada che prosegue lungo la costa a quota circa 1800 sino ad incontrare il Rio Ouvrette, attraversa questo Rio ed in linea retta raggiunge Monfol, da Monfol risale la Serra del Crine sino al monte Genevris, e di qui si ricongiunge al colle Blegier.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(2723)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1937-XV.
Caratteristiche dei certificati di credito per il finanziamento delle opere di bonifica di cui al R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, che autorizza la emissione di speciali titoli di credito al nome, denominati « Certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale » ammortizzabili in 30 annualità e fruttanti l'annuo interesse del 5 per cento;
Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1937-XV, n. 138150, che detta le norme regolamentari per l'applicazione del predetto R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370;

Decreta:

Art. 1.

I certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale, dei quali è stata autorizzata la emissione col R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, sono stati stampati su fogli di carta bianca, sui quali sono riprodotti in filigrana, nella parte centrale, tre spighe di grano, legate fra di loro a mezzo di un nastro.
I detti certificati sono distinti in tre tagli, per il rispettivo valore, in capitale nominale di L. 50.000, 100.000, 500.000.
All'atto della emissione i certificati vengono staccati da una matrice, sulla lista di unione del titolo alla matrice è impressa la leggenda « Provvedimenti del Tesoro per il finanziamento di opere di bonifica integrale » in carattere stampatello maiuscolo. Tale leggenda è ripetuta anche a destra della parte centrale.
Il fondo del corpo del titolo presenta due motivi alternatisi, uno ovale e l'altro quadrangolare. Nell'ovale vi è riportato un fascio littorio, nel quadrangolare le indicazioni A e XV dell'annuale fascista.
Sul corpo del certificato, fra le due diciture « Provvedimenti del Tesoro per il finanziamento di opere di bonifica integrale » vi è in alto lo stemma dello Stato seguito dalle diciture « Ministero delle Finanze - Direzione generale del Tesoro - Provvedimenti di Tesoro per il finanziamento di opere di bonifica integrale (R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370) ». Seguono le diciture e gli spazi per la indicazione e la numerazione dei vari certificati e per la deliberazione del Ministro per le finanze. La facciata viene chiusa con lo spazio per la data e con le diciture « Il Ministro » e « Visto e registrato alla Corte dei conti - Roma ... ».
Sulla parte a destra, lateralmente alla dicitura « Provvedimenti per il finanziamento di opere di bonifica integrale » su due corpi vengono riportate le rate semestrali di scadenza, con l'indicazione, per ognuna, degli interessi della quota capitale e del totale per 42 semestralità.
Nella parte posteriore, sul corpo del titolo si trova solo la dicitura « annotazioni di vincolo o di trapasso ».
Sul testo vengono riportati, come sopra detto, le semestralità dalla 43ª alla 62ª — quindi gli articoli 1 e 4 del

R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 3370, nonchè gli articoli 1, 3, 4, 7, 8, 10 e 11 del regolamento approvato con decreto Ministeriale del 22 marzo 1937-XV, n. 138150.

Sulla matrice, sulla parte anteriore, vengono riportate tutte le indicazioni del corpo principale.

I certificati considerati nel presente decreto sono stampati nei seguenti colori:

Taglio da L. 50.000 opalino;
» » » 100.000 azzurro chiaro;
» » » 500.000 rosa pallido.

Art. 2.

I modelli dei certificati considerati nell'articolo che precede saranno depositati, insieme al presente decreto, negli archivi generali del Regno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(2687)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1937-XV.

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Aosta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 1 e 2 del regolamento sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Aosta compilato da quell'Ufficio del genio civile addì 26 aprile 1937 e illustrato da relazione di pari data, schema che testualmente si riporta nel dispositivo del presente decreto;

Ritenuta la necessità di disporre la pubblicazione del predetto schema ai fini di legge;

Decreta:

Ai sensi ed agli effetti delle suindicate norme, viene pubblicato il seguente schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Aosta:

Num. d'ordine	Denominazione da valle verso monte	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
291	Rio Lose o Piera inf. n. 60	Chiusella	Traversella	Tutto il suo corso.
292	Rio Tarva inf. n. 60	Chiusella	Traversella	Tutto il suo corso.
293	Rio dei Molini inf. n. 5	Alpette	Alpette	Dallo sbocco a km. 1 verso monte.
294	Rio Vorrand inf. n. 56	Dora Baltea	Courmayeur	Dallo sbocco a km. 2 verso monte.
295	Sorgive in località Ruyne o Sala inf. n. 56	Dora Baltea	Valdigna d'Aosta Sala Dora	Tutto il suo corso.
296	Rio Echarlod inf. n. 56	Dora Baltea	Sala Dora	Dallo sbocco a km. 2 verso monte.
297	Sorgive Barmase-Fontana Ciavanello Ciavame inf. n. 239	Evancon	Ayas	Dallo sbocco alle origini.
298	Rio Bleconio inf. n. 75	Assa	Vico Canavese	Tutto il suo corso.
299	Rio delle Tre Fontane inf. n. 59	Emissario lago di Candia	Candia	Dall'inizio allo sbocco nell'emissario.
300	Rio Labour	Roggia del Tebio	Strambino Romano	Dall'inizio allo sbocco nel Tebio.
301	Rio Peschiera	Chiusella	Strambino Romano	In tutto il suo corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, gli interessati potranno produrre opposizioni.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Aosta è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: Cobolli-Gigli.

(2685)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore di sanità.

Si comunica che con Regio decreto in data 10 giugno 1937 (registrato alla Corte dei conti addì 7 luglio 1937-XV, registro n. 7, Interno, foglio n. 174), il sig. prof. senatore Aldo Castellani è stato nominato componente del Consiglio superiore di sanità, pel triennio 1935-37 in sostituzione del sig. prof. senatore Ferdinando Micheli, deceduto.

(2671)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla Ditta Maria Meroni in Gallarate, contrassegnati col n. 5, sono stati deformati.

(2672)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio dei comuni di Montevarchi e Bucine, in provincia di Arezzo, con decreto in data 20 luglio 1937 sono state estese al territorio dei suddetti Comuni le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1933, n. 1700.

(2673)

Approvazione del perimetro di contribuenza della bonifica della Conca di Agnano.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 2 agosto 1937-XV, n. 4605, è stato delimitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 delle vigenti disposizioni sulla bonifica integrale, approvate con R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di competenza statale, eseguita per la bonifica della Conca di Agnano, in provincia di Napoli.

(2724)

Approvazione, con modifiche, dello statuto del Consorzio Mazzolla-Massetana, in Volterra (Pisa).

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in data 3 agosto 1937-XV, n. 7692, è stato approvato, con modifiche, lo statuto del Consorzio per la costruzione e la manutenzione della strada interpoderale Mazzolla-Massetana, in comune di Volterra, provincia di Pisa.

(2725)

Approvazione dello statuto del Consorzio della bonifica di Bientina (Pisa).

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 3 agosto 1937-XV, n. 3741, è stato approvato lo statuto del Consorzio della bonifica di Bientina, in provincia di Pisa.

(2726)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

4° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande per il riconoscimento dei carburanti nazionali ai sensi del R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, convertito in legge con la legge 30 aprile 1936-XIV, n. 870, e del successivo decreto interministeriale 21 ottobre 1936-XIV.

7. — Decreto Ministeriale 22 luglio 1937-XV, n. 3069-752, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano proveniente da emanazioni del sottosuolo nazionale in provincia di Parma, in concessione alla Soc. An. Gas e Derivati.

8. — Decreto Ministeriale 22 luglio 1937-XV, n. 3070-752, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano proveniente da emanazioni del sottosuolo nazionale di Ca' Capello (provincia di Rovigo) in concessione all'ing. Ugo Baldini.

(2727)

Ruoli di anzianità del personale postale e telegrafico in servizio al 31 dicembre 1936-XV.

In applicazione dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dell'art. 15 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale di 1ª, 2ª e 3ª categoria e gli elenchi del personale ausiliario, e di quello proveniente dalle cessate Amministrazioni austriaca e fiumana, in servizio al 31 dicembre 1936-XV.

(2694)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

Media dei cambi e dei titoli
del 6 agosto 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,64
Francia (Franco)	71,25
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,755
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,1985
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,29
Danimarca (Corona)	4,225
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7555
Olanda (Fiorino)	10,4825
Polonia (Zloty)	359,70
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8795
Turchia (Lira turca)	15,10
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50% (1906)	73,15
Id. 3,50% (1902)	70,95
Id. 3,00% (Lordo)	52,35
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	71,15
Rendita 5% (1935)	93,325
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,025
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	101,45
Id. Id. 5% - Id. 1941	101,65
Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	92,40
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92,05
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3.50 % (1906)	307226	35 —	Rossi *Giacomo-Andrea* fu Andrea, domiciliato in Castellazzo Bormida (Alessandria), con vincolo cauzionale.	Rossi *Andrea-Giacomo* fu Andrea, ecc., come contro.
Id.	607134	70 —	Baccon *Margherita* fu Luigi, moglie di Chiapusso Simeone, domiciliata in Susa (Torino).	Baccon *Emilia-Margherita* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	809405	350 —	Baccon *Margherita* fu Luigi, vedova di Chiapusso Simeone, domiciliata in Susa (Torino).	Baccon *Emilia-Margherita*, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	317349	1.575 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	177598	1.092 —	Piano *Serafina* fu Giambattista, moglie di Sommariva *Giuseppe*, domiciliata in Sestri Ponente (Genova), con vincolo dotale.	Piano *Maria-Orsolina-Serafina* fu Giambattista moglie di Sommariva *Nicolò-Giuseppe* dom. in Sestri Ponente (Genova), con vincolo dotale
Id.	392210	59,50	De *Cristoforo* Angelo-Raffaele di Pasquale, minore, sotto la p. p. del padre, domiciliato a Monteodorisio (Chieti).	*De Cristoforo* Angelo Raffaele, ecc., come contro.
Cons. 3.50 % (1906)	424587	350 —	De Castro Marta di Mosè, con usufr. vit. a Modigliani *Costanza* fu Angelo ved. di Franco Roberto domiciliata in Roma.	De Castro Marta di Mosè, con usufr. vit. a Modigliani *Aurelia-Benvenuta-Costanza* fu Angelo ecc. come contro.
Red. 3,50 %	375155	42 —	Lega Eugenia di *Eugenio-Antonio* moglie di Tucci Mario, dom. in Napoli, con usufr. vit. a favore di Lega *Eugenio*-Antonio fu *Antonio* dom. in Napoli.	Lega Eugenia di *Antonio-Giuseppe* moglie di Tucci Mario, dom. in Napoli, con usufr. vit. a favore di Lega *Antonio-Giuseppe* fu *Pietro* dom. in Napoli.
Id. Id.	88883 319695	364 — 350 —	Battistella Ines fu *Giacomo*, minore, sotto la tutela di Gosio Bartolomeo fu Giacomo, dom. a Roma.	Battistella Ines fu *Alfonso* ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	758621	87,50	Come la precedente.	Come la precedente.
Prestito Naz. 5 %	26574	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	22201	280 —	Bovio *Angiolina* fu Giacomo, moglie di Oberto Angelo dom. a Ciriè (Torino). Vincolate come dote della titolare.	Bovio *Angela-Rosa-Marianna-Sabina* fu Giacomo ecc., come contro.
Red. 3,50 %	26122	1.459,50	Giacobbe *Antonietta* di Rocco, ved. di Agnesi Carlo, dom. in Oneglia.	Giacobbe *Maria-Antonia* di Rocco ecc. come contro.
Id.	305943	287 —	Olmo *Guglielmo* di Luigi, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Rapallo.	Olmo *Aloisio-Guglielmo* di Luigi ecc. come contro.
Id. Id.	277710 428726	150,50 283,50	Beoletto *Valentina* fu Bernardo, ved. di Giacca Sebastiano, interdetta, sotto la tutela di Beoletto Teresa dom. in Villafalletto (Cuneo).	Beoletto *Maria-Teresa-Valentina* fu Bernardo ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	699940	70 —	Beoletto *Valentina* fu Bernardo, moglie di Giacca Sebastiano dom. in Piasco, con vincolo dotale.	Come sopra.
Id.	674327	385 —	Garbarino *Giovanni* fu Giacomo dom. in Torino, vincolato d'usufrutto a favore di Cardone Angiolina od Angela fu Giacomo, nubile.	Garbarino *Natalino-Lorenzo-Giovanni* fu Giacomo ecc. come contro.
Red. 3,50 %	441705	994 —	*Flaviani* Giuseppe fu Venanzio, dom. a New-Jork.	*Flaiani* Giuseppe fu *Venanzo*, dom. a New-Jork

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	72912	87,50	Querci Flora, Fanny ed Umberto fu Raffaello, minori, sotto la p. p. della madre Baldi *Cesella* fu Giocondo ved. Querci dom. a Pomarance (Pisa), con usufr. a favore di Baldi *Cesella* fu Giocondo ved. Querci.	Querci Flora, Fanny ed Umberto fu Raffaello, minori, sotto la p. p. della madre Baldi *Maria-Petronilla-Caritea-Cesella* fu Giocondo ved. Querci dom. a Pomarance (Pisa), con usufr. a favore di Baldi *Maria-Petronilla-Caritea-Cesella* fu Giocondo ved. Querci.
Id.	72911	87,50	Querci Flora fu Raffaello, minore, sotto la p. p. della madre Baldi *Cesella* fu Giocondo ved. Querci dom. a Pomarance (Pisa).	Querci Flora fu Raffaello, minore, sotto la p. p. della madre Baldi *Maria-Petronilla-Caritea-Cesella* fu Giocondo ved. Querci dom. a Pomarance (Pisa).
Cons. 3,50 %	215527	77 —	Copello *Luigia* fu Giacomo, minore, sotto la p. p. della madre Bozzo Anna di Gottardo, dom. in Chiavari (Genova).	Copello *Maria-Luigia-Maddalena* fu Giacomo ecc., come contro.
Id.	813734	994 —	Ginocchio *Elisa* fu Carlo, moglie di De Negri Camillo fu Antonio dom. a Novi Ligure (Alessandria) vincolata per dote.	Ginocchio *Giuseppina-Teresa* fu Carlo ecc., come contro.
Red. 3,50 %	218610	5.474 —	Fontani Massimo ed Aurelia fu Olinto, minori, sotto la p. p. della madre Bottazzi *Gisella* ved. Fontani dom. a Reggio Emilia.	Fontani Massimo ed Aurelia fu Olinto, minori, sotto la p. p. della madre Bottazzi *Adalgisa* ved. Fontani dom. a Reggio Emilia.
Cons. 3,50 %	461516	91 —	Bacchella *Ambrosina* fu Anacleto, nubile, dom. a Cergnago (Pavia).	Bacchella *Giuseppa* ecc. come contro.
Prestito Naz. 5 %	10792	90 —	Lunghini Primo, Secondo, Terziano, Angelina, Quinto ed Elsa fu Giuseppe, minori, sotto la p. p. della madre Bentivogli *Maria* fu *Luigi* ved. Lunghini dom. a S. Martino della Pontonara (Ferrara).	Lunghini Primo, Secondo, Terziano, Angelina, Quinto ed Elsa fu Giuseppe, minori, sotto la p. p. della madre Bentivogli *Maria-Adelaide* fu *Paolo*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % Id. Id.	583469 680443 686828	35 — 210 — 38,50	Armando *Luigi* fu Stefano dom. a Bordighera. Ipotecate per cauzione dovuta da Armando Antonietta fu Stefano, ved. Sottocorno Elia, quale contabile postale.	Armando *Pietro-Luigi-Ippolito* fu Stefano ecc. come contro.
Red. 3,50 %	345338	129,50	Prisinzano *Rosaria* fu Vincenzo, minore, sotto la p. p. della madre Sferrino Giuseppa ved. Prisinzano dom. a Castelbuono (Palermo).	Prisinzano *Maria-Rosaria* fu Vincenzo ecc. come contro.
Id.	131465	31,50	Cotugno *Oreste* di Nicola, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Moliterno (Potenza).	Cotugno *Guglielmo-Oreste* di Nicola ecc., come contro.
Id.	40131	52,50	*Leopoldo* Antonio fu Vito dom. a Potenza.	*Leopaldi* Antonio fu Vito, dom. a Potenza.
Id.	81536	210 —	Soricelli Angelica, Maria, Nicola e *Filiberto* fu Leopoldo, minori, sotto la p. p. della madre Montalto Nicolina ved. Soricelli dom. in S. Nazzaro Calvi (Benevento).	Soricelli Angelica, Maria, Nicola, ed *Emanuele-Filiberto* ecc. come contro.
Rend. 5 %	131006	275 —	Baggi Angelo fu Angelo, minore, sotto la tutela della sorella *Assunta* dom. in Bergamo.	Baggi Angelo fu Angelo, minore, sotto la tutela della sorella *Teresa* dom. in Bergamo.
Red. 3,50 %	244598	73,50	Evangelisti Emilia di *Italo*, nubile, dom. a Reggio Cal.	Evangelisti Emilia di *Everardo-Italo*, nubile, dom. a Reggio Calabria.
Rend. 5 %	35027	700 —	Klien Gladys fu *Alfredo-Rodolfo*, minore, sotto la p. p. della madre Sironi Cristina fu Enrico ved. Klien dom. a Milano.	Klien Gladys fu *Rodolfo* ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	54028	269,50	Tizzani *Vincenza*, Adelaide ed Amalia, fu Raffaele, minori, rappresentati dalla madre Carolina Gagliotta, Tizzani Vincenzo e Teresa, coniugi Artusio Enrico e Tizzani Concetta, Tizzani Luigi, Salvatore e Giuseppe nonchè Tizzani Angela, Rosina, Maria-Grazia, Maria-Giuseppa, Elisabetta e *Carolina* fu Ignazio, minori, sotto l'amministrazione della madre tutrice Cristina Lamagna e quest'ultima anche come erede di detto fu Ignazio Tizzani dom in Napoli, con usufrutto a favore di Sacerdote Nicolò Luigi di Gennaro; per il sacro patrimonio del detto usufruttuario e per la celebrazione delle messe disposte dal fu Raffaele Tizzani.	Tizzani *Vincenza*, Adelaide ed Amalia fu Raffaele, minori, rappresentati dalla madre Carolina Gagliotta, Tizzani Vincenzo e Teresa, coniugi Artusio Enrico e Tizzani Concetta, Tizzani Luigi, Salvatore e Giuseppe nonchè Tizzani Angela, Rosina, Maria-Grazia, Maria-Giuseppa, Elisabetta e *Caterina*, ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5 % Id. Id.	37117 37121 37143	85 — 1.000 — 85 —	Serafini-Sauli Rosaria fu *Bartolo*, minore, sotto la p. p. della madre Motolese *Severina* o *Saveria* fu Ciro, dom. a Montesardo fraz. del comune di Alessano (Lecce).	Serafini-Sauli Rosaria fu *Bartolomeo*, minore, sotto la p. p. della madre Motolese *Maria-Saveria* ecc. come contro.
Id. Id.	37137 37125	90 — 25 —	Intestazione come sopra, con usufr. vit. alla stessa Motolese *Saveria*.	Come sopra, con usufr. vit. alla stessa Motolese *Maria-Saveria*.
Id. Id.	37129 37133	80 — 80 —	*Sauli* Rosaria fu *Bartolo*, minore, ecc., come sopra, con usufr. a Motolese *Severina*.	*Serafini-Sauli* Rosaria fu *Bartolomeo*, minore, come sopra, con usufr. a Motolese *Maria-Saveria*.
Id. Id. Id. Id.	37118 37120 37126 37142	85 — 1.000 — 25 — 85 —	Serafini-Sauli Anna fu *Bartolo*, minore, sotto la p. p. della madre Motolese *Severina* o *Saveria* fu Ciro ved. Serafini-Sauli dom. in Montesardo fraz. di Alessano (Lecce).	Serafini-Sauli Anna fu *Bartolomeo*, minore, sotto la p. p. della madre Motolese *Maria-Saveria* ecc. come contro.
Id.	37138	90 —	Intestazione come sopra, con usufr. vit. alla stessa Motolese *Saveria*.	Come sopra, con usufr. vit. alla stessa Motolese *Maria-Saveria*.
Id. Id.	37130 37134	80 — 80 —	*Sauli* Anna fu *Bartolo* come la precedente, con usufr. vit. alla stessa Motolese *Saveria*.	*Serafini-Sauli* Anna fu *Bartolomeo* ecc. come la precedente, con usufr. vit. alla stessa Motolese *Maria-Saveria*.
Id. Id. Id. Id.	37119 37122 37127 37141	85 — 1.000 — 25 — 85 —	Serafini-Sauli Gaetano fu *Bartolo*, minore, sotto la p. p. della madre Motolese *Severina* o *Saveria* fu Ciro, ved. Serafini-Sauli dom. in Montesardo fraz. di Alessano (Lecce).	Serafini-Sauli Gaetano fu *Bartolomeo*, minore, sotto la p. p. della madre Motolese *Maria-Saveria*, ecc., come contro.
Id.	37139	90 —	Intestazione come sopra, con usufr. vit. alla stessa Motolese *Saveria*.	Come sopra con usufr. vit. alla stessa Motolese *Maria-Saveria*.
Id. Id.	37131 37135	80 — 80 —	*Sauli* Gaetana fu *Bartolo*, minore, ecc. come sopra, con usufr. vit. a Motolese *Saveria*.	*Serafini-Sauli* Gaetana fu *Bartolomeo*, minore, ecc., come sopra, con usufr. vit. a Motolese *Maria-Saveria*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 16 luglio 1937 - Anno XV.

Il direttore generale: POTENZA.

(2493)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Norme per il concorso al posto di medico direttore dell'Ufficio d'igiene e sanità del Governatorato di Roma.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 5 luglio 1937-XV, recante norme per la nomina a medico direttore dell'Ufficio d'igiene e sanità del Governatorato di Roma;

Ritenuta la necessità di modificare e chiarire l'art. 5 del predetto decreto;

Sentito il Governatore;

Decreta:

Articolo unico.

All'art. 5 del decreto Ministeriale 5 luglio 1937-XV, recante norme per la nomina del direttore dell'Ufficio d'igiene e sanità del Governatorato di Roma, è sostituito il seguente:

« Art. 5. — Possono partecipare al concorso:

a) i medici chirurghi che abbiano prestato servizio almeno per cinque anni, in posti di ruolo, presso istituti universitari d'igiene e batteriologia o di clinica o di patologia medica o di patologia generale, e che dimostrino preparazione in igiene e sanità pubblica;

b) gli ufficiali sanitari che esercitino da almeno un triennio le funzinoi di capo di ufficio sanitario di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, i direttori di reparto medico-micrografico dei Laboratori di igiene e profilassi di Provincie il cui capoluogo abbia non meno di 100.000 abitanti, i medici provinciali di 1ª classe e i funzionari dell'Istituto di sanità pubblica, di grado non inferiore al 6°, laureati in medicina e chirurgia.

« I sanitari di cui alla lettera *b*) sono ammessi al concorso con dispensa dal limite di età, di cui al precedente articolo ».

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2772)

REGIA PREFETTURA DI PISA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il bando di concorso in data 31 dicembre 1935-XIV, n. 26512, per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1935;

Visti gli atti assegnati dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 16 febbraio corrente anno;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso sopra indicato:

1° Dott. Salvi Baldo	punti	54,773/100
2° Dott. Camici Paolo	»	53,096/100
3° Dott. Rinaldi Renzo (ex combattente e coniugato)	»	52,824/100
4° Dott. Catelli Francesco (orf. di guerra)	»	52,824/100
5° Dott. Paparelli Alberto	»	51,015/100
6° Dott. Guazzelli Amedeo	»	50,147/100
7° Dott. Rinaldi Orazio	»	49,960/100
8° Dott. Pangrani Piero	»	48,588/100
9° Dott. Caruso Antonio	»	48,230/100
10° Dott. Germanà Polino	»	48,076/100
11° Dott. Laudanna Giovanni	»	48,075/100
12° Dott. Parenti Olinto	»	47,401/100
13° Dott. Della Capanna Dino	»	47,372/100
14° Dott. Marongiu Manlio	»	46,927/100
15° Dott. Benini Francesco	»	46,676/100
16° Dott. Volponi Mario	»	46,099/100
17° Dott. Giolai Silla	»	46,077/100
18° Dott. Sonnino Giacomo	»	45,512/100
19° Dott. Amoroso Muzio	»	45,181/100
20° Dott. Cavalli Eligio	»	39,343/100
21° Dott. Saviozzi Remo	»	39,159/100

Il presente decreto sarà pubblicato, ad ogni effetto di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni sedi dei posti vacanti.

Pisa, addì 27 luglio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il precedente decreto prefettizio del 27 corrente mese di pari numero del presente col quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1935-XIV;

Vista la lettera in data 28 corrente mese con la quale il dottor Salvi Baldo, 1° classificato, dichiara di rinunziare alla nomina a cui avrebbe diritto;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati al concorso per i posti di medico condotto vacanti nei Comuni di questa provincia al 30 novembre 1935-XIV, sono dichiarati vincitori per le sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1° Dott. Camici Paolo (2° classificato): Cascina (condotta di Navacchio).

2° Dott. Rinaldi Renzo (3° classificato): Vecchiano (condotta di Filettole).

Il presente decreto sarà pubblicato, ad ogni effetto di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'Albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(2716)

REGIA PREFETTURA DI CAGLIARI

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso provinciale per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nei comuni di questa Provincia al 30 novembre 1935-XIV;

Veduta la graduatoria dei partecipanti al concorso, formata dalla Commissione anzidetta in data 3 giugno 1937-XV;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Nulla avendo da eccepire;

Decreta:

E' approvata ad ogni effetto di legge la graduatoria suddetta che fedelmente è di seguito riportata:

1. Dott. Francesco Sechi	punti	55.136/100
2. Dott. Ettore Manuella	»	54.818/100
3. Dott. Giovanni Obinu	»	51.227/100
4. Dott. Francesco Sotgiu	»	50.181/100
5. Dott. Francesco Olla	»	48.568/100
6. Dott. Giuseppe Tanga	»	45.659/100
7. Dott. Giuseppe Argiolu	»	44.927/100
8. Dott. Salvatore Addis	»	42.477/100
9. Dott. Pietro Frau	»	40.340/100
10. Dott. Mario Sussarello	»	39.318/100
11. Dott. Mario Melis	»	39.181/100
12. Dott. Antonio Uccheddu	»	38.613/100
13. Dott. Emilio Piano	»	36.931/100

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei candidati risultati vincitori di ciascun posto messo a concorso, giusta le disposizioni del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 28 luglio 1937 - Anno XV

Il prefetto: CANOVAI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1937, n. 52161, con il quale fu approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto, vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1935;

Considerato doversi procedere alla dichiarazione dei candidati, risultati vincitori per ciascun posto messo a concorso, secondo le norme dell'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Constatato che le sedi vacanti in base al bando di concorso erano le seguenti: 1. Abbasanta; 2. Monastir-Ussana; 3. S. Vero Milis; 4. Armungia;

Visti gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 35 e 55 del regolamento 11 marzo 1931, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati al concorso per i posti di medico condotto, vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1935 sono dichiarati vincitori per la sede a fianco di ciascuno di essi segnata in relazione alla classifica conseguita in graduatoria ed alle sedi indicate in ordine di preferenza:

1° Dott. Francesco Sechi - Abbasanta.
2° Dott. Ettore Manuella - Monastir-Ussana.
3° Dott. Giov. Maria Obinu - S. Vero Milis.
4° Dott. Francesco Sotgiu - Armungia.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 28 luglio 1937 - Anno XV

Il prefetto: CANOVAI.

(2717)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.